STUDIOPALUMMO
avvocati e commercialisti

PARTNER POLARIS
auditingconsultingaccounting

prima di stampare, pensa all'ambiente

Circolare informativa

Anno 15
42/2019
15 Novembre 2019

In questo numero

1. Indice pag. 2
2. La settimana in breve pag. 4
3. La scheda informativa pag.11
4. Prassi della settimana pag.26
5. Scadenzario pag.27
6. Studio Palummo, presentazione attività e network pag.33

Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da Studio Palummo e Polaris S.r.l. L'elaborazione dei testi e dei prospetti, anche se curati scrupolosamente, nel caso di errori, imprecisioni o omissioni non può comportare responsabilità

TEAM
contabilità, fisco e lavoro

La **Circolare Informativa** ed il servizio **Breaking NEWS** dello STUDIO PALUMMO sono strumenti di continua e immediata informazione a favore della clientela.

Per quesiti, approfondimenti e chiarimenti non esitare a contattare lo studio.

quesiti@studiopalummo.it

per sottoscrizione abbonamenti e richiesta pubblicazioni e monografie
abbonamenti@studiopalummo.it

82100 Benevento - Via Salvemini, 16
tel: 0824 53081, fax 0824 355870
info@studiopalummo.it - www.studiopalummo.it

STUDIOPALUMMO aderisce a
samex·net circuito di credito commerciale
We.CoWork srls ideas and spaces for you

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 42 DEL 15 NOVEMBRE 2019

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**
  Pagina 4

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **DDL LEGGE DI BILANCIO 2020: GUIDA ALLE NOVITA' ANNUNCIATE**
  In questa scheda riepiloghiamo le principali novità del Disegno di Legge della Legge di bilancio 2020 in discussione al Parlamento.
  Pagina 5
- **CHIARIMENTI SULLA CEDOLARE SECCA**
  Il regime della cedolare secca è stato recentemente oggetto di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate. In questa scheda le delucidazioni fornite.
  Pagina 11
- **CAR POOLING AZIENDALE: COME FUNZIONA E TASSAZIONE**
  Il servizio di car pooling consiste nella condivisione di un'auto per una determinata tratta. Talvolta le società possono offrire ai propri dipendenti un software per permettergli di organizzarsi direttamente sfruttando il car pooling per il percorso casa-lavoro-casa. Come funziona e come viene tassato? Le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate.
  Pagina 15

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **CORRISPETTIVI TELEMATICI: COME PREPARARSI ALL'OBBLIGO DAL 01.01.2020**
  Nella consueta rubrica il "Sapere per fare" riepiloghiamo con esempi pratici le modalità con cui adeguarsi all'obbligo generalizzato degli "scontrini elettronici"
  Pagina 17

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**
  Pagina 26

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 15.11.2019 AL 29.11.2019**
  Pagina 27

82100 Benevento - Via Salvemini, 16
0824 53081, fax 0824 355870
info@studiopalummo.it - www.studiopalummo.it

We.CoWork srls
ideas and spaces for you

Amici e Colleghi,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Ricalcolo acconto novembre 2019: arrivano i chiarimenti delle Entrate

Con la Risoluzione 93 del 12 novembre 2019 sono arrivati i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito al ricalcolo degli acconti di novembre, dopo le modifiche introdotte dal Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020. La norma modifica, per determinati soggetti, la misura dei versamenti della prima e della seconda rata degli acconti dovuti ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, rimodulandoli in due rate di pari importo (entrambe 50%, anziché 40% e 60%). I chiarimenti più importanti riguardano

- il fatto che il ricalcolo coinvolge anche i contribuenti che applicano il regime forfetario agevolato; il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità; determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari o ricadono nelle cause di esclusione dagli ISA.
- La conferma che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la seconda rata di acconto è dovuta in ogni caso nella misura del 50%, a prescindere dalla data di versamento della prima rata nella misura del 40% quando invece l'acconto è dovuto in unica soluzione, la misura è del 90%.
- Che la rimodulazione del versamento degli acconti è applicabile anche
  - ✓ all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari.
  - ✓ alla cedolare secca sul canone di locazione, all'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).

Fatture elettroniche scartate: sanzioni per omessa fatturazione

Nel principio di diritto 23 dell'11 novembre 2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle sanzioni previste nei casi di omessa fatturazione a seguito dello scarto dal Sistema di Interscambio di un lotto di fatture. Come regola generale, la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse e pertanto si applicano le sanzioni:

- «fra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato» con un minimo di 500 euro;
- «da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo».

L'Agenzia ha chiarito che si possono applicare anche gli istituti del "concorso di violazioni e continuazione" e del c.d. "ravvedimento operoso".

ISA: esclusione per il primo anno di attività

"La causa di esclusione dagli ISA relativa all'inizio attività può essere dichiarata per il periodo di imposta per il quale la dichiarazione di inizio dell'attività è stata comunicata all'Amministrazione finanziaria. Ricorrendone le condizioni, per i periodi d'imposta successivi, può essere dichiarata la causa di esclusione relativa al non normale svolgimento dell'attività." E' questo quanto ricordato dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta all'interpello 479 del 11.11.2019.

Welfare aziendale: ecco gli aiuti con il bando "#Conciliamo"

E' stato riaperto il Bando per finanziamenti alle imprese che realizzano progetti di conciliazione vita-lavoro "#CONCILIAMO" con un aggiornamento del precedente avviso da parte del Dipartimento delle politiche della famiglia della Presidenza del consiglio dei ministri. L' avviso #Conciliamo era già stato pubblicato a fine agosto ma poi sospeso per approfondimenti tecnico-giuridici. Ora è stato leggermente modificato ed ampliato coinvolgendo anche le imprese di minori dimensioni.

Cessione d'azienda in regime forfettario senza plusvalenza

In caso di cessione d'azienda in regime forfettario, la plusvalenza non viene tassata mentre l'avviamento è soggetto a tassazione. A fornire i chiarimenti la Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 478 dell'11 novembre 2019.

Vendita immobili per volontà testamentaria: serve la dichiarazione di successione

Se per volontà testamentaria della defunta, gli immobili di sua proprietà dopo la sua morte devono essere venduti e il ricavato distribuito tra i beneficiari da lei designati, l'esecutore testamentario deve presentare la dichiarazione di successione ed in quanto possessore dei beni dell'eredità, è anche tenuto al pagamento delle relative imposte. Questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con Risposta all'interpello 471 del 7 novembre 2019.

Cessione ecobonus tra condomini: le indicazioni delle Entrate

E' possibile acquisire, unitamente agli altri comproprietari di un'unità abitativa facente parte di un condominio, il credito corrispondente alla detrazione spettante prevista per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici di un altro condomino? Nel caso di specie, solo uno dei comproprietari dell'unità abitativa in condominio potrà ricevere sotto forma di credito d'imposta la detrazione spettante ad un altro condomino per le spese da questi sostenute per interventi di riqualificazione energetica. Il condomino (cessionario) una volta che il credito d'imposta è divenuto disponibile, potrà cedere, in tutto o in parte, il credito acquisito ad altri soggetti privati, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. A chiarirlo l'Agenzia delle Entrate nella Risposta all'interpello 481 del 13 novembre 2019.

Voucher innovation manager: pubblicato l'albo digitale

Con un comunicato stampa il MISE ha annunciato di aver pubblicato il decreto con l'elenco dei manager e delle società abilitati a fornire alle PMI e alle reti d'impresa servizi di consulenza specialistica finalizzati a sostenere processi di innovazione negli ambiti della trasformazione tecnologica e digitale, ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Con questo provvedimento le imprese presenti su tutto il territorio nazionale potranno avviare la compilazione della domanda per richiedere il "Voucher per l'Innovation Manager". L'elenco è disponibile al seguente link: hiips://miq.dgiai.gov.it/

Passando alla recente giurisprudenza segnaliamo la Sentenza della Cassazione (27610 del 29.10.2019) dove è stato chiarito che l'amministratore di una Srl è tenuto a risarcire le sanzioni irrogate alla Srl stessa per le omissioni fiscali e contributive.

Concludiamo informando che è possibile pagare online la rata del 2 dicembre prevista per la rottamazione -ter. Inoltre è possibile richiedere sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione la copia della "Comunicazione delle somme dovute", la lettera con il conto degli importi da pagare e i relativi bollettini.

OGGETTO: NOVITÀ PRINCIPALI DDL DI BILANCIO

In questa scheda riepiloghiamo le principali novità del Disegno di Legge della Legge di bilancio 2020.

NOVITA' PRINCIPALI DDL DI BILANCIO	
PREMESSA	Il 2 novembre 2019 è stato bollinato dalla Ragioneria Generale il testo del Disegno di Legge della Legge di bilancio 2020. In questa scheda riepiloghiamo solo le principali misure allo studio del Governo, ricordando che **essendo un disegno di Legge molte misure verranno modificate lungo l'iter parlamentare.**
STERILIZZAZIONE IVA	L'articolo 2 sterilizza le clausole di salvaguardia che avevano previsto l'aumento dell'IVA a partire dal 1° gennaio 2020 (dal 10% al 13%, e dal 22% al 25,2%). Il Governo invece è riuscito a garantire anche per l'anno 2020 le aliquote del 10% e del 22%.
DEDUCIBILITA' IMU	L'articolo 3 stabilisce **la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali** dal reddito d'impresa e da quello derivante dall'esercizio di impresa, arte e professioni, **nella misura del 50%** per il periodo d'imposta 2019.
PROROGA CEDOLARE SECCA AL 10%	L'aliquota prevista per l'imposta sostitutiva cd. cedolare secca "a regime" cioè senza riduzioni, sarebbe del 15% ma la Legge di Bilancio 2018 aveva prorogato l'aliquota ridotta del 10% anche per il biennio 2018-2019. Al termine di quest'anno, l'aliquota sarebbe dovuta tornare al 15%, ma è prevista la riduzione dal 15 al 10% "a regime" per: ♦ i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (contratti a canone "concordato"), ♦ relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa.
BONUS "PACCHETTO CASA": PROROGHE E NOVITA'	♦ **Bonus ristrutturazioni**: confermata anche per l'anno 2020 la detrazione al **50%** delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie. ♦ **Bonus mobili**: correlato al bonus ristrutturazioni è il bonus mobili che trova la conferma anche per il 2020. Il bonus consiste nella detrazione al 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica A+ o superiori. ♦ **Ecobonus**: confermato per il 2020 anche **la detrazione al 50/65%** prevista per l'efficientamento energetico. ♦ **Ecobonus condominiale**: confermato anche per il 2020 l'ecobonus anche nella versione condominiale che beneficia della detrazione al **70-75%** a seconda dei casi ♦ **sisma bonus**: confermato per il 2020 anche il sisma bonus dedicato alla messa in sicurezza degli immobili che a seconda della tipologia di lavori e della zona di residenza beneficia della **detrazione fino all'85%** ♦ **Bonus verde**: non vede conferma il bonus per la sistemazione a verde di giardini e terrazze che godeva della detrazione al 36% delle spese sostenute
SPORT BONUS CONFERMATO	L'articolo 20 proroga per il 2020 la disciplina dello sport bonus, il credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali effettuate da privati per

	♦ interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici ♦ per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. L'articolo inoltre amplia il novero dei beneficiari includendo, oltre alle "società sportive dilettantistiche", anche le "associazioni sportive dilettantistiche" e gli "enti di promozione sportiva". Viene inoltre confermato il fondo "sport e periferie".
ESENZIONE IRPEF REDDITI AGRARI COLTIVATORI DIRETTI	L'articolo 21 proroga per l'anno 2020 **l'esenzione dei redditi dominicali ed agrari** posseduti dai **coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP)** alla **formazione della base imponibile** ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (**IRPEF**). Per l'anno 2021 i citati redditi concorreranno alla formazione della base imponibile IRPEF per la quota del 50%.
CONFERMA SUPER E IPER AMMORTAMENTO	**L'articolo 22** conferma gli incentivi fiscali in chiave "Industria 4.0", prevedendo ♦ la **proroga del super ammortamento**, l'agevolazione della maggiorazione del 30% del costo fiscalmente riconosciuto dei beni materiali strumentali nuovi- esclusi i mezzi di trasporto per gli investimenti complessivi effettuati nel 2020 con consegna fino al 30 giugno 2021 ♦ la **proroga dell'iper ammortamento** cioè l'agevolazione per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0, effettuati entro il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 31 dicembre 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. ♦ La proroga anche la maggiorazione, nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell'Allegato B alla legge 232/2016), per i soggetti che usufruiscono dell'iper ammortamento. Inoltre è stato introdotto un **credito d'imposta del 10%** nel caso in cui gli investimenti in macchinari e software indicati nel piano Industria 4.0, effettuati a partire dal I° gennaio 2017, facciano parte di **un progetto che preveda almeno uno dei seguenti obiettivi ambientali:** ♦ generare incrementi di produttività a fronte di un minore utilizzo di materie prime, materiali ed energia e una minore produzione di rifiuti rispetto alle tecnologie attualmente utilizzate; ♦ generare ridotte emissioni inquinanti da processi industriali in aria, acqua e suolo a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività ulteriori rispetto ai beni attualmente utilizzati e ai limiti già previsti dalla legislazione ambientale vigente; ♦ generare ridotte emissioni di carbonio da processi industriali a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività rispetto ai beni attualmente utilizzati; ♦ realizzare utilizzi alternativi dei materiali.

PROROGA CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0	L'articolo 23 **proroga al 2020 il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente** nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale **industria 4.0**. Si ricorda che il credito d'imposta è attribuito: ♦ alle piccole imprese nella misura del 50%; ♦ alle medie imprese al 40% e nel limite massimo annuale di 300.000 euro; ♦ alle grandi imprese al 30% e nel limite massimo annuale di 200.000 euro.
PROROGA CREDITO INVESTIMENTI ZONE TERREMOTATE	L'articolo 24 proroga al 31 dicembre 2020 **il credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016.**
BONUS FACCIATE	Introdotta la possibilità per le spese documentate e sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi, inclusi quelli di manutenzione ordinaria, che sono finalizzati: ♦ al recupero ♦ al restauro della facciata degli edifici, beneficiando della detrazione d'imposta al 90% senza limiti di spesa.
RITORNA L'ACE	L'articolo 30 del DDL: ♦ **abroga la cd. Mini-IRES** mai entrata in vigore; ♦ **reintroduce l'ACE** fissando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nazionale del nuovo capitale proprio **all'I,3 per cento**.
MISURE PER IL MEZZOGIORNO	Gli articoli 37 e 38 contengono due misure indirizzate al Mezzogiorno: ♦ proroga credito d'imposta Investimenti nel mezzogiorno dedicato ai titolari di reddito d'impresa che acquisiscono anche in leasing beni strumentali nuovi per strutture ubicate in Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ♦ aumento al 50% del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo nelle Regioni di cui sopra.
RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI	In base alle bozze in circolazione della Legge di bilancio 2020: ♦ i redditi sopra i 120.000 euro avranno una stretta sulle detrazioni riconosciute nella dichiarazione dei redditi. ♦ i redditi sopra i 240.000 euro invece avranno l'azzeramento delle detrazioni fiscali al 19% riconosciute nella dichiarazione dei redditi. Le detrazioni tagliate o ridotte sono quelle con aliquota al 19% salvando così le detrazioni per le erogazioni liberali e tutti i "bonus casa" in quanto beneficiano di aliquote di detrazione più alte. Inoltre sono salve sia la detrazione al 19% sulle spese mediche sia la detrazione al 19% per gli interessi sui mutui prima casa.
TASSAZIONE AUTO AZIENDALE	L'**articolo 78** interviene sulla percentuale dell'ammontare risultante dalle tabelle ACI che concorre alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF del reddito ritraibile dall'auto aziendale e le percentuali, sarebbero: ♦ del 30% per i veicoli a trazione elettrica, per i veicoli ibridi e per tutti i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti di

	commercio; ♦ del 60% per le auto a basse emissioni di CO2 ♦ del 100% per le auto inquinanti. Già annunciate modifiche sul tema.
TASSA SULLA PLASTICA	L'articolo 79 istituisce una imposta sul consumo dei Manufatti Con Singolo Impiego (MACSI) che ♦ hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari. ♦ sono realizzati con l'impiego anche parziale di materie plastiche, sono costituite da polimeri organici di origine sintetica ♦ non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono ideati. Il momento in cui sorge l'obbligazione tributaria corrisponde al momento della produzione, dell'importazione o introduzione definitiva nel territorio nazionale del manufatto. L'ammontare dell'imposta sul consumo è pari ad 1 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI. La disposizione prevede per le imprese produttrici di MACSI, un credito di imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nell'anno 2020 per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili.
FORFETTARI 2020: ECCO COSA PREVEDE LA LEGGE DI BILANCIO 2020	L'**articolo 88** modifica il regime forfettario. 1. vengono inseriti due requisiti per l'accesso nel regime: ♦ non aver conseguito ricavi o compensi per un importo superiore a 65.000 euro ragguagliato ad anno (così come è ora) ♦ non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, collaboratori, dipendenti, ecc. Questo nuovo requisito in realtà era presente (con il limite di 5.000 euro) nella primissima versione del regime forfettario. 2. Viene inserita una causa ostativa all'accesso/permanenza nel regime prevedendo l'impossibilità anche per: "i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (..) eccedenti l'importo di 30.000 euro." Attenzione al fatto che la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. 3. il termine per l'accertamento è ridotto di un anno per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche.
AUMENTAO ALIQUOTA VENDITA PRIMA CASA ENTRO 5 ANI	L'**articolo 89** incrementa dal 20% al 26% l'aliquota dell'imposta sostitutiva per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. Si ricorda che l'applicazione di questo regime è facoltativa e può essere chiesta al notaio in sede di stipula dell'atto di rogito di vendita.

<table>
<tr><td>RIAPERTURA RIVALUTAZIONE</td><td>La seconda parte dell'articolo 89 ha previsto la riapertura delle rivalutazioni versando un'imposta sostitutiva. In particolare:
♦ è possibile rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti dalle persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, da società semplici ed enti ad esse equiparate, da enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale.
♦ per le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali è possibile rivalutare i beni presenti in bilancio al 31.12.2018.</td></tr>
<tr><td>FUSIONE DI IMU E TASI</td><td>L'articolo 95 prevede dal 2020 una nuova disciplina della tassazione immobiliare municipale.
La norma prevede che, ad eccezione della TARI, venga abolita la IUC[1] in quanto la TASI è eliminata e l'IMU è di nuovo modificata. In generale, il presupposto d'imposta è costituito dal possesso di immobili ovvero di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Per quanto riguarda il possesso dell'abitazione principale o assimilata costituisce presupposto d'imposta solo nel caso in cui si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie AI, A8 e A9 (c.d. abitazioni di lusso).
In generale sono confermate le varie disposizioni vigenti.
Per quanto riguarda l'aliquota di base per ciascuna categoria di immobili questa è costituita dalla somma delle vigenti aliquote di base IMU e TASI.

<table>
<tr><th>CATEGORIA IMMOBILE</th><th>ALIQUOTA BASE</th><th>ALIQUOTA MASSIMA</th></tr>
<tr><td>Abitazione principale (A I, A8, A9)</td><td>0,50%</td><td>0,60%</td></tr>
<tr><td>Fabbricati rurali ad uso strumentale</td><td>0,10%</td><td>0,10%</td></tr>
<tr><td>Fabbricati merce *</td><td>0,10%</td><td>0,25%</td></tr>
<tr><td>Terreni agricoli</td><td>0,76%</td><td>1,06%</td></tr>
<tr><td>Immobili ad uso produttivo (D) **</td><td>0,86%</td><td>1,06%</td></tr>
<tr><td>Altri immobili diversi dall'abitazione principale e dalle categorie precedenti</td><td>0,86%</td><td>1,06%</td></tr>
</table>
*esenti dal 2022

Attenzione va prestato al fatto che il carico fiscale sugli immobili non dipende dall'applicazione dell'aliquota di base ma dall'aliquota effettivamente deliberata che può essere stabilita nei limiti dello spazio di manovrabilità concesso ai comuni.</td></tr>
</table>

[1] imposta municipale unica composta da: IMU (Imposta municipale propria), TASI (Tributo servizi indivisibili) e TARI (Tassa sui Rifiuti)

MISURE PER LE FAMIGLIE	Misure per le famiglie: 1. L'assegno di natalità è riconfermato per il 2020 per un anno con importi per tre scaglioni di reddito ♦ 1.920 euro annui con ISEE non superiore a 7.000 euro annui ♦ 1.440 euro con ISEE tra 7000 e 40.000 euro; ♦ 960 euro con ISEE oltre 40.000 euro. Si conferma anche l'incremento del 20% per i figli successivi al primo. 2. Congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i 5 mesi: aumento da 5 giorni a 7 giorni per il 2020. 3. Bonus asili nido incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE fino a 25.000 e di 1.000 euro per i nuclei familiari con ISEE da 25.001 euro a 40.000. 4. Carta giovani 18 APP riconfermata anche per il 2020 5. Fondo Garanzia Prima casa: rifinanziamento di 10 milioni 6. Abolizione dall'anno 2020 del Canone Rai per gli over 75 con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non convivente con altri ad eccezione di collaboratori domestici, colf e badanti.
MISURE PER LE PENSIONI	Per quanto riguarda le pensioni: ♦ Riconferma dell'APE sociale, cioè all'anticipo pensionistico per i lavoratori che matureranno i requisiti entro il 31 dicembre 2020. ♦ Proroga anticipo pensionistico c.d. "opzione donna" per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2019 maturano 35 anni di contributi e un'età pari o superiore a 58 anni per le dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. ♦ Esonero dal versamento contributivo per i coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono alla previdenza agricola nel 2020.
MISURE PER IL LAVORO	Misure per il lavoro: ♦ Taglio del costo del lavoro garantendo detrazioni di imposta a tutti i lavoratori dipendenti con redditi fino a 35mila euro, inglobando in questo il Bonus Renzi. ♦ sgravio contributivo al 50% per gli assunti under 35 con il loro primo contratto a tempo indeterminato. L'esonero ha una durata massima di 36 mesi e il limite di 3mila euro annui.

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: I RECENTI CHIARIMENTI SULLA CEDOLARE SECCA

Il regime della cedolare secca è stato recentemente oggetto di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate. In questa scheda le delucidazioni fornite.

RECENTI CHIARIMENTI SULLA CEDOLARE SECCA	
PREMESSA	La cd. "cedolare secca" è un regime facoltativo che consente di sostituire l'irpef e le relative addizionali, l'imposta di registro e l'imposta di bollo con il pagamento di un'imposta sostitutiva. Nel caso in cui il locatore opti per la cedolare secca: ♦ il locatore applica sul totale dei canoni di locazione un'imposta sostitutiva; ♦ i redditi da locazione non sono più rilevanti ai fini Irpef[2]. Lo scorso anno, la Legge di bilancio 2019 aveva concesso la cedolare secca al 21% anche per determinate categorie di immobili commerciali. L'Agenzia delle Entrate recentemente ha risposto ad alcuni interpelli su questo tema fornendo importanti chiarimenti.
CEDOLARE SECCA: AMBITO SOGGETTIVO	In generale, l'opzione per il regime della cedolare secca è possibile solo per il locatore che: ♦ Sia una persona fisica; ♦ Sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile; ♦ Effettui la locazione al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni; ♦ Consegua reddito fondiario. La cedolare secca può essere applicata, in alternativa al regime ordinario, in relazione alla locazione di immobili ad uso abitativo[3]. Possono beneficiare del regime sostitutivo anche le pertinenze non abitative dell'abitazione locata (es. l'autorimessa o posto auto, la cantina e la soffitta, ecc.), se locate congiuntamente all'abitazione. Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime sostitutivo può trovare applicazione alle pertinenze anche nel caso in cui esse siano concesse in locazione con un contratto successivo e separato, a condizione che tale contratto: ♦ intercorra tra lo stesso locatore e lo stesso conduttore che sono stati parte del contratto di locazione dell'abitazione; ♦ faccia riferimento al contratto di locazione dell'abitazione evidenziando l'esistenza del vincolo di pertinenzialità rispetto all'abitazione locata.

[2] ma vanno comunque indicati in dichiarazione ai fini del riconoscimento di benefici collegati al possesso di requisiti reddituali; come per esempio la determinazione dell'Isee).
[3] Al fine dell'individuazione degli immobili che possono accedere alla cedolare secca, rileva il dato catastale

IMMOBILI COMMERCIALI	Come accennato, la legge di bilancio 2019[4] ha introdotto la possibilità di accedere alla cedolare secca del 21%, a determinate condizioni, per alcuni immobili commerciali. In particolare, la nuova norma consente l'accesso all'imposizione sostitutiva ai contratti di locazione: ♦ relativi a negozi in categoria catastale C/1 e le relative pertinenze; ♦ di superficie fino a 600 metri quadrati (senza includere nel computo le pertinenze); ♦ stipulati nel 2019 (o prorogati nel 2019), ma l'imposta sostitutiva dovrebbe trovare applicazione per tutta la durata contrattuale; ♦ tra soggetti che il 15.10.2018 non avevano già in essere un contratto per lo stesso immobile, poi interrotto in anticipo. Con riferimento a tali immobili, possono accedere alla cedolare secca anche i contratti di locazione con conduttori, sia persone fisiche che soggetti societari, che svolgono attività commerciale.
LE LOCAZIONI BREVI	La cedolare secca può trovare applicazione, con l'aliquota del 21%, anche alle locazioni brevi, definite dall'art. 4 del D.L. n. 50 del 2017 come *i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.* Inoltre, la cedolare secca si può applicare, al 21%, anche ai corrispettivi lordi derivanti da: ♦ contratti di sublocazione stipulati alle condizioni che consentono di individuare una "locazione breve" (che sono produttivi di redditi diversi e, quindi, in principio, erano esclusi dalla cedolare); ♦ contratti a titolo oneroso stipulati dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni che consentono di individuare una "locazione breve".
CHIARIMENTI SU NUOVO LOCATORE / LOCATARIO A SEGUITO DI SUBENTRO	L'opzione per la cedolare secca commerciale può essere esercitata esclusivamente: ♦ per i contratti stipulati nel 2019; ♦ a condizione che al 15.10.2018 non risulti in corso un contratto non scaduto per il medesimo immobile e tra i medesimi soggetti.

[4] Art. 1, comma 59 legge 145 del 2018

	In merito a quanto sopra specificato, l'Agenzia delle Entrate si è espressa nella Risposta n. 297 del 2019, dove ha chiarito che **gli eredi del defunto** che subentrino mortis causa nei contratti di locazione aventi ad oggetto immobili commerciali stipulati dal defunto e già in corso, **non possono optare per la cedolare secca su negozi e botteghe**, a meno che i contratti di locazione non giungano a scadenza o siano prorogati nel 2019. Secondo l'Agenzia, per capire se gli eredi possono accedere alla cedolare secca sui contratti in cui subentrano, è necessario comprendere se l'opzione spettasse al defunto cui essi sono succeduti. Nella risposta 297/2019 è stato anche chiarito se uno di quei contratti di locazione giunge a scadenza naturale nel 2019, **l'erede potrà optare per la cedolare anche in sede di eventuale proroga** del medesimo contratto di locazione: "la proroga, agli effetti della disposizione in esame, si considera come se fosse un contratto di locazione stipulato nel corso del 2019. Sullo stesso argomento, l'Agenzia delle Entrate si è espressa nella Risposta n. 364 del 2019 dove è stato specificato che **non è possibile l'opzione per la cedolare secca** con riferimento ad un contratto di locazione di immobile commerciale classificato catastalmente C/1 ed avente superficie di 180 mq, stipulato nel 2014 (avente durata 6 + 6), neppure **nel caso in cui, nel 2019, avvenga il subentro di un nuovo conduttore nel contratto**. In particolare, il subentro nel contratto di locazione dell'affittuario dell'azienda non configura la stipula di un nuovo contratto di locazione.
CHIARIMENTI SU CANONE DI LOCAZIONE CON QUOTE VARIABILI	Con la risposta n. 340 del 2019, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato la liceità dell'opzione della cedolare secca in presenza di un contratto di locazione per immobile commerciale il cui canone annuo è costituito da una quota fissa ed una quota variabile calcolata in percentuale ai ricavi della società conduttrice. In particolare occorre distinguere tra ♦ aggiornamento del canone, che serve per neutralizzare le eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta[5] ♦ e variabilità dello stesso rientrante invece nella libertà accordata alle parti di determinare il contenuto del contratto di locazione. Secondo l'Agenzia la previsione contrattuale di una quota variabile del canone collegata al fatturato del conduttore non impedisce, in presenza degli altri requisiti, l'esercizio dell'opzione della cedolare secca.

[5] ed è espressamente disciplinato dall'art. 32 della Legge n. 392 del 1978

CHIARIMENTI SULLA CONFIGURABILITÀ DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE	Con la risposta n. 373 del 2019, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato la possibilità di applicare il regime della cedolare in caso di attività di locazione di immobile ad uso abitativo posta in essere da parte di un privato al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa tramite il portale on line "AirBnb". Si ricorda che: ♦ In base all'art. 55, commi 1 e 2 del TUIR, affinché la locazione di alloggi a turisti ricada nell'ambito del reddito d'impresa, la prestazione deve essere resa con professionalità abituale, ancorché non esclusiva, e con un'organizzazione di mezzi in forma imprenditoriale. Rilevano eventuali prestazioni accessorie come, ad esempio, i servizi di pulizia oppure di cambio biancheria, il carattere abituale (o non occasionale) della prestazione nonché la presenza di un'organizzazione di beni preposti all'effettuazione della locazione stessa. ♦ Il legislatore, aveva disposto l'emanazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione della Legge sulle locazioni brevi, di un regolamento che avrebbe dovuto definire i criteri base per considerare come imprenditoriale l'attività svolta. Tuttavia, tale regolamento non è mai stato emanato.
CEDOLARE SECCA: OK ALL'ALIQUOTA RIDOTTA PER I COMUNI IN EMERGENZA	Un altro chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate, nella Risposta all'interpello 470 del 7 novembre 2019, riguarda la conferma per gli immobili concessi in locazione, con contratti a canone concordato, di applicare la cedolare secca nella misura del 10% qualora siti in un comune in stato di emergenza. Con tali si intendono le calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che, in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.
CEDOLARE SECCA LEGGE DI BILANCIO 2020	La Legge di bilancio 2020, almeno secondo il testo bollinato lo scorso 2 novembre dalla Ragioneria dello Stato, prevede la proroga della cedolare secca al 10% per i contratti di locazione a canone concordato. Al termine di quest'anno, l'aliquota sarebbe dovuta tornare al 15%, così l'articolo 3 del DDL di Bilancio modifica dal 15 al 10% "a regime" la misura dell'aliquota della cedolare secca da applicare: ♦ ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (contratti a canone "concordato"), ♦ relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa. La cedolare secca sugli immobili commerciali dovrebbe rimanere al 21%.

OGGETTO: CAR POOLING AZIENDALE: COME FUNZIONA E TASSAZIONE

Il servizio di car pooling è stato oggetto di importanti chiarimenti in merito al trattamento fiscale nella risposta all'interpello 461 del 31 ottobre 2019. Il servizio di car pooling consiste nella condivisione di un'auto per una determinata tratta, in modo non professionale. Talvolta le società possono offrire ai propri dipendenti un software per permettergli di organizzarsi direttamente sfruttando il car pooling per il percorso casa-lavoro-casa.

CAR POOLING	
PREMESSA	Una società intende mettere a disposizione dei propri dipendenti un servizio di car pooling aziendale (e la relativa app per organizzarsi) per ottimizzare e condividere gli spostamenti casa-lavoro-casa. La società ha posto dei quesiti all'Agenzia delle Entrate nell'interpello 461 del 31 ottobre 2019, ma prima di affrontarli, ricapitoliamo il servizio di car pooling.
IL SERVIZIO DI CAR POOLING AZIENDALE	Il car pooling può intendersi come un **sistema di trasporto non professionale basato sull'uso condiviso di veicoli privati tra due o più persone che devono percorrere uno stesso itinerario,** o parte di esso, **messe in contatto tramite servizi dedicati** forniti da intermediari pubblici o privati, **senza** che per la prestazione di trasporto possa essere previsto **alcun tipo di corrispettivo**. Il servizio di car pooling aziendale è solitamente destinato in esclusiva alla generalità o a categorie di dipendenti della società committente per consentire di ottimizzare e ridurre - anche in termini di sostenibilità ambientale e di maggiore sicurezza stradale - i costi di trasporto (spese carburante, pedaggi, spese di parcheggio ecc.) relativi al tragitto casa-lavoro-casa, ai fini del benessere dei dipendenti anche in favore dell'efficienza lavorativa, il tutto attraverso una piattaforma software[6] messa a disposizione dei dipendenti.
RILEVANZA TRIBUTARIA REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE	In relazione al tema **dell'irrilevanza tributaria,** ai fini del **reddito di lavoro dipendente**, delle utilità in natura recate ai dipendenti delle società clienti dal servizio di car pooling aziendale, l'articolo 51, comma 2, TUIR[7] elenca tassativamente le somme e i valori erogati, anche da terzi, in relazione al rapporto di lavoro dipendente, che in tutto o in parte sono esclusi dal reddito imponibile del lavoratore. Al riguardo, la lettera d) del citato comma 2 dell'articolo 51 riconosce la **non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle** prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici

[6] Piattaforma Alpha
[7] Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

	Pertanto **non generano reddito imponibile per il lavoratore le prestazioni di servizi di trasporto collettivo per lo spostamento dei dipendenti dal luogo di abitazione, o da un apposito centro di raccolta, alla sede di lavoro e/o viceversa**. Ai fini dell'irrilevanza reddituale del servizio di trasporto non è rilevante il fatto che il servizio sia prestato direttamente dal datore di lavoro, attraverso l'utilizzo di mezzi di proprietà dell'azienda o da questi noleggiati. Infatti nel servizio di car pooling non si configura un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro, dal momento che quest'ultimo, si limita a mettere a disposizione una piattaforma informatica. Si ricorda che, affinché si determini l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono ricorrere congiuntamente, tra l'altro, le seguenti condizioni: ♦ le opere e i servizi **devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti** o di categorie di dipendenti; ♦ le opere e servizi devono riguardare esclusivamente **erogazioni in natura** e non erogazioni sostitutive in denaro; ♦ le opere e i servizi devono perseguire **specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto**.
DEDUCIBILITA' DAL REDDITO DELLA SOCIETA' COMMITTENTE DEI COSTI SOSTENUTI PER I SERVIZI DI CAR POOLING AZIENDALE	Per quanto riguarda la **deducibilità dal reddito d'impresa della società committente dei costi sostenuti per i servizi di car pooling** aziendale, dato che ♦ si tratta di un servizio volontario messo a disposizione per la generalità dei dipendenti, ♦ risponde alle finalità descritte e riconducibili a quelle individuate al comma 1 dell'articolo 100 del TUIR, i costi sostenuti per i servizi di car pooling aziendale **sono da considerarsi deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente** risultante dalla dichiarazione dei redditi della società committente.
TASSAZIONE SOMME PERCEPITE DAL GUIDATORE COME CONDIVISIONE DELLE SPESE DI VIAGGIO	In merito alla tassazione delle somme percepite dai driver[8] a titolo di condivisione parziale delle spese di viaggio e perciò addebitate ai rider[9] tramite la " Piattaforma"[10] trattandosi di **meri accordi tra privati** tali somme risultino **irrilevanti nell'ambito del reddito di lavoro dipendente**. Ai fini dell'individuazione del trattamento IVA delle predette somme, trasferite tra gli utenti a titolo di rimborso spese per mezzo di una società terza, il trasferimento di denaro è reso possibile attraverso l'apposita funzionalità della piattaforma senza che il Contribuente divenga mai proprietario né depositario delle somme in questione. Le somme corrisposte dal rider a titolo di parziale rimborso spese non sono soggette a IVA per carenza dei presupposti impositivi.

[8] Coloro che effettivamente guidano l'automobile condivisa e danno passaggi agli altri colleghi
[9] Coloro che beneficiano del servizio di car pooling, usufruendo del passaggio e contribuendo alle spese del viaggio
[10] Si ricorda che è la cd. "Piattaforma Alfa" cioè il software messo a disposizione dall'azienda affinchè i dipendenti organizzino il servizio di car pooling

FEE TRATTENUTE COME RIMBORSI SPESE DAL GUIDATORE	Per quanto concerne le fee[11] che la società trattiene dai rimborsi spese, dovute per l'uso della piattaforma si tratta di corrispettivi pagati a fronte dello svolgimento della prestazione di servizi da assoggettare ad IVA con aliquota ordinaria. Laddove, la fee venga trattenuta dall'Istante al termine di ogni viaggio, è in tale momento che l'operazione dovrà considerarsi effettuata. Quanto alla certificazione dei corrispettivi percepiti, devono essere documentate con fattura (anche semplificata qualora ricorrano le condizioni). L'Agenzia delle Entrate ha chiarito inoltre che è possibile avvalersi della "fattura cumulativa" al fine di documentare le fee trattenute a ciascun rider o driver in un determinato mese, salva la necessità che la fattura emessa nei confronti di ciascun committente indichi nel dettaglio le operazioni effettuate e divenute esigibili nel mese di riferimento e che le stesse siano individuabili "attraverso idonea documentazione".
TRATTAMENTO FISCALE DEI PREMI/ INCENTIVI AZIENDALI EROGATI AI LAVORATORI	In relazione al trattamento, ai fini del reddito di lavoro dei dipendenti, dei premi/incentivi aziendali erogati ai lavoratori, in forma di buoni carburante o altri cd. flexible benefit in connessione con l'utilizzo del servizio di car pooling aziendale tali valori, costituiscano per i percettori reddito di lavoro dipendente, da assoggettare a ritenuta d'acconto, da parte del datore di lavoro, sempreché il valore di tale forma remunerativa superi, per ciascun percettore, nel periodo d'imposta, euro 258,23.

SAPERE PER FARE

LA RUBRICA D'AGGIORNAMENTO CONTINUO

CORRISPETTIVI TELEMATICI: come prepararsi all'obbligo generalizzato dal 1° gennaio 2020

INTRODUZIONE

Tutti coloro che effettuano **operazioni di "commercio al minuto e attività assimilate"** per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non a richiesta del cliente[12], devono assolvere **all'obbligo di certificazione dei corrispettivi** tramite **memorizzazione e trasmissione telematica** degli stessi. L'obbligo scatta:

- in via generale, **dal 1° gennaio 2020**,
- o **dal 1° luglio 2019** per i soggetti che nel 2018 hanno realizzato un **volume d'affari superiore a 400.000 euro**[13].

[11] Contributo
[12] (cfr. articolo 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)
[13] (cfr. la risoluzione n. 47/E dell'8 maggio 2019 per i criteri di determinazione del volume d'affari)

Rientrano tra i soggetti interessati, oltre ai commercianti, quelli che attualmente emettono ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.). Successivamente all'entrata in vigore di tale obbligo non sarà più possibile utilizzare le vecchie ricevute o l'emissione dello scontrino fiscale che dovranno essere sostituiti dalla fatturazione elettronica o dalla emissione dello scontrino c.d. elettronico. I clienti non riceveranno più uno scontrino o una ricevuta ma un **documento commerciale**, che non ha valore fiscale ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce, eccetera. Le operazioni di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate mediante **strumenti tecnologici** che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Quali sono i **vantaggi dello scontrino** elettronico?
2. Quali sono **gli strumenti da utilizzare** per l'invio dei corrispettivi e quale scegliere?
3. Come devo procedere per la **configurazione e adattamento dei registratori telematici**?
4. E' possibile **trasmettere tutto tramite pc o cellulare**?
5. **Registratore telematico guasto** o assenza di connessione a internet, come fare per inviare i corrispettivi giornalieri?
6. Quali sono le **sanzioni previste** in caso di mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi?
7. Come si usufruisce **del credito d'imposta** per l'acquisto o l'adeguamento del registratore di cassa telematico?
8.

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 QUALI SONO I VANTAGGI DELLO SCONTRINO ELETTRONICO?

R.1 I Vantaggi dello Scontrino elettronico sono i seguenti:

- esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi (fatta salva l'emissione della fattura su richiesta del cliente),
- esonero dall'obbligo di registrazione dei corrispettivi di cui all'art. 24 del D.P.R. 633/72,
- invio automatico dei corrispettivi a fine giornata,
- bollino ogni due anni (non più ogni anno), riducendo così i costi per la verificazione periodica si riducono, rispetto a quelli sostenuti per i tradizionali registratori di cassa,
- meno utilizzo della carta.

D.2 QUALI SONO GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE PER L'INVIO DEI CORRISPETTIVI E QUALE SCEGLIERE?

R.2 La memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate utilizzando strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati. Gli strumenti a disposizione dell'esercente per emettere lo scontrino elettronico sono 2:

1. Il **Registratore Telematico (RT)**: in sostanza un registratore di cassa che si connette a internet, è uno strumento che consente di comunicare direttamente gli incassi giornalieri all'Agenzia delle Entrate, con modalità elettroniche, tramite una procedura di invio telematico dei corrispettivi: permette l'invio di un file in formato "XML" contenente i dati della chiusura di cassa di fine giornata. Per alcuni misuratori fiscali già presenti sul

mercato sarà sufficiente fare l'upgrade del software e dell'hardware, dove previsto dalla società produttrice, per altri sarà necessaria la completa sostituzione e implementazione dei relativi sistemi informatici. Può essere fisso o portatile a seconda dell'operatività dell'esercente, e rappresenta lo strumento che **più si adatta ai commercianti al dettaglio che utilizzano già il registratore di cassa** per emettere scontrini (ad esempio un bar), e per coloro che effettuano attività caratterizzate da una frequenza elevata di operazioni. Chi utilizza i registratori può attivare la connessione internet anche soltanto al momento dell'invio dei corrispettivi (al momento della chiusura giornaliera, o entro 12 giorni dall'effettuazione delle operazioni)

2. **Procedura Web gratuita dell'Agenzia disponibile nel portale "Fatture Corrispettivi"**: può essere più conveniente per **artigiani e lavoratori autonomi** (ad esempio idraulici, falegnami, ecc. che usavano ad esempio il bollettario madre/figlia) che hanno più tempo per compilare anche a mano il documento commerciale e quindi per coloro che effettuano un **minor numero di operazioni giornaliere**. In questo caso, chi utilizza la procedura web, **necessita di una connessione internet sempre attiva**, dunque anche al momento di effettuazione dell'operazione, per la memorizzazione dei corrispettivi e la generazione del documento commerciale. **L'emissione del documento commerciale** con la procedura web è veloce: basta inserire i dati principali dell'operazione:
   - ✓ Quantità
   - ✓ Descrizione sintetica del prodotto
   - ✓ Prezzo unitario
   - ✓ Aliquota Iva
   - ✓ Eventuale sconto o eventuale corrispettivo non riscosso
   - ✓ L'ammontare pagato

   E' possibile **creare anche una rubrica dei prodotti e servizi** dove è possibile memorizzare la descrizione degli stessi con i relativi prezzi e aliquota Iva, in modo da poterli richiamare immediatamente al momento dell'emissione del documento commerciale, digitando nell'apposito campo le prime lettere del prodotto per avere la lista dei prodotti e servizi della propria attività.

   Viene prodotto così lo scontrino elettronico in pdf non più modificabile, con un **numero identificativo univoco e progressivo**. Il cliente riceverà lo scontrino elettronico su carta o via mail o anche whatsapp. In caso di errore o di reso, grazie al numero identificativo univoco è possibile richiamare il documento commerciale emesso per annullarlo o emettere il documento di reso merce.

Soluzioni "miste"

L'Agenzia dà la possibilità agli esercenti di adottare soluzioni "miste", ossia di utilizzare il **registratore telematico RT** per alcune operazioni e la **Procedura web** per altre (si pensi ad esempio, a un soggetto che effettua vendite al dettaglio in parte presso un punto vendita e in parte a domicilio).

Il sistema dell'Agenzia delle Entrate sommerà i corrispettivi rilevati con il registratore con quelli rilevati tramite la procedura web, così che nell'area riservata del **portale "Fatture e Corrispettivi"** l'esercente potrà visualizzare l'importo totale.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, **nei primi sei mesi di vigenza dei nuovi obblighi, i soggetti con più punti cassa** possono avvalersi, per l'invio dei corrispettivi, sia dei registratori telematici, ove già attivati, sia dei servizi alternativi di invio previsti[14].

D.3 COME DEVO PROCEDERE PER LA CONFIGURAZIONE E ADATTAMENTO DEI REGISTRATORI TELEMATICI?

R.3 Gli operatori che si sono dotati di Registratore telematico dovranno procedere con i seguenti passi al fine dell'attivazione dello stesso.

1. **dotarsi di un registratore telematico.** Il soggetto obbligato**:**

- **nel caso sia già in possesso di un registratore di cassa**, dovrà rivolgersi al suo tecnico abilitato per verificare se sia sufficiente adattare/aggiornare il registratore di cassa già in uso o sia necessario acquistare un registratore telematico nuovo;
- **nel caso non abbia un registratore di cassa,** dovrà acquistare su internet o presso i rivenditori autorizzati di misuratori fiscali un registratore telematico;

2: ottenere le credenziali per accedere al portale. Il soggetto obbligato dovrà accedere al portale "Fatture & Corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate. Per accedere al portale occorre essere in possesso almeno di una delle seguenti credenziali:

- **Entratel o Fisconline**; la registrazione può essere effettuata:
  - ✓ "online" selezionando "Richiedi il PIN" presente in alto a destra nella home page del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e, quindi, seguendo le indicazioni fornite;
  - ✓ tramite l'App dell'Agenzia, scaricabile dal sito internet dell'Agenzia o dai principali store digitali;
  - ✓ recandosi personalmente, o delegando una persona di fiducia mediante procura speciale, presso un qualsiasi Ufficio Territoriale dell'Agenzia muniti di documento di riconoscimento e del modulo di richiesta di registrazione compilato.
- **Carta Nazionale dei Servizi (CNS)**;
- **SPID** (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale) per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione.

3. accreditamento del Registratore Telematico Dopo aver acquistato il Registratore Telematico, **l'esercente deve "accreditarsi" al sistema**. Fino all'entrata in vigore dell'obbligo, tale fase è opzionale per gli esercenti che acquistano un Registratore Telematico ma non hanno esercitato l'opzione in quanto vogliono utilizzarlo come Registratore di cassa (misuratore fiscale). Dalla home page del sito "Fatture & Corrispettivi", bisogna selezionare: **"Vai a Corrispettivi"** presente nel riquadro "Corrispettivi".
Premendo il link **"Accreditati"** e selezionando la voce **"Gestore ed Esercente"** si accede alla **pagina di accreditamento**.

[14] Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 236086/2019

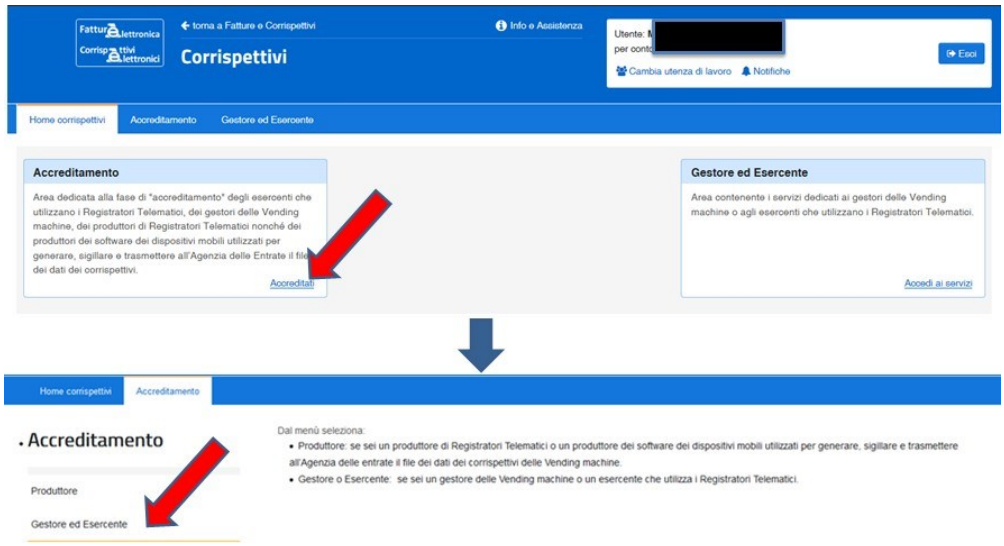

Occorre selezionare il flag **"Esercente"**, compilare **i dati del domicilio fiscale** e dei **contatti e premere "salva"**: l'esercente, a questo punto, è correttamente accreditato. Nel caso in cui l'esercente possieda anche un distributore automatico e svolge anche l'attività di gestore di distributori automatici, oltre a selezionare il flag "esercente" deve selezionare anche il flag "gestore".

4. installazione, censimento, attivazione e messa in servizio del Registratore Telematico

Una volta accreditato, i rivenditori o i tecnici dei laboratori abilitati effettueranno l'installazione (censimento e attivazione) e la messa in servizio del registratore telematico, che funzionerà in modo identico ai vecchi registratori di cassa.

Una volta effettuata l'attivazione, l'Agenzia delle entrate **rilascia al titolare del Registratore telematico un QRCODE da applicare sull'apparecchio**, visibile ai clienti, che consente a questi ultimi di verificare il corretto censimento e la regolare verificazione periodica del Registratore mediante consultazione on-line dei dati identificativi del Registratore e del suo titolare.

Svolte tali attività, a seconda dell'esigenza dell'esercente, il tecnico potrà contestualmente mettere in servizio il registratore telematico, in modo che l'apparecchio sia immediatamente in grado di memorizzare i dati dei corrispettivi e trasmetterli all'Agenzia delle entrate, oppure individuare una data dalla quale il registratore telematico entrerà autonomamente in servizio.

D.4 E' POSSIBILE TRASMETTERE TUTTO TRAMITE PC O CELLULARE?

R.4 Si, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando **la procedura web** messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Tale applicazione è **fruibile anche da dispositivi mobili (smartphone, tablet ecc.)**[15].

La possibilità di utilizzare un'applicazione per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri apre una strada tutta nuova, che consente di immaginare l'utilizzo del pc o del dispositivo mobile (grazie all'applicazione che sarà rilasciata dall'Agenzia delle Entrate) come una sorta di registratore di

[15] Provvedimento n. 99297/2019

cassa, che memorizza in tempo reale i dati immessi e consente la stampa di una "ricevuta" da rilasciare al cliente.

D.5 Registratore telematico guasto o assenza di connessione a internet, come fare per inviare i corrispettivi giornalieri?

R.5 L'Agenzia delle Entrate ha messo a punto alcune procedure da seguire in alcune situazioni di emergenza che impediscono la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.[16] Le **due principali problematiche** che si possono riscontrare e che possono creare delle problematiche di gestione sono:

1. Assenza di connessione alla rete Internet:
2. Dispositivo fuori servizio

Assenza di connessione a internet

Se al momento di chiusura di cassa si dovessero avere problemi di connettività alla rete internet, **l'esercente** avrà **12 giorni di tempo** per trasmettere i corrispettivi giornalieri utilizzando l'apposita funzionalità di upload di tale file presente nel portale **Fatture e Corrispettivi** mediante la **funzione online "Assenza di rete"**.

La funzionalità è destinata agli esercenti che **non riescono a trasmettere[17] il file XML** dei corrispettivi correttamente predisposto e sigillato elettronicamente dal dispositivo, dopo la memorizzazione dei dati, quindi nel caso in cui **il dispositivo risulti correttamente funzionante** ma sono presenti **problemi di rete**.

In questo caso il Registratore Telematico deve effettuare la memorizzazione degli incassi e predisporre **l'apposito file XML** dei corrispettivi, comprensivo del sigillo elettronico apposto con il certificato dispositivo. Poiché il dispositivo non riesce a richiamare i servizi di trasmissione per inviare all'Agenzia delle entrate i corrispettivi giornalieri, **l'esercente può estrarre il file XML sigillato**, mediante apposite funzionalità del dispositivo, e trasmetterlo utilizzando la nuova funzione Assenza di rete ed effettuare **l'upload** del file stesso (precedentemente salvato su memoria esterna, come ad es. chiavetta USB).

Utilizzando il **pulsante "Sfoglia"** l'utente può quindi selezionare dalla sua postazione di lavoro il file dei corrispettivi da inoltrare.

I dati dei corrispettivi trasmessi verranno imputati all'esercente che in quel momento risulta proprietario del dispositivo firmatario del file xml, indipendentemente dal soggetto che effettua la trasmissione. Inoltre, tale modalità di trasmissione sarà opportunamente classificata come "trasmissione mediante upload" per distinguerla dalle trasmissioni dirette da registratore telematico.

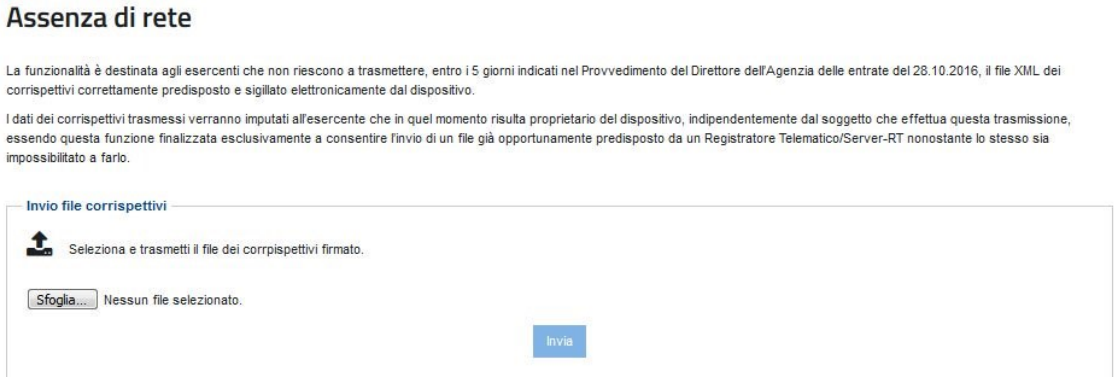

[16] Specifiche tecniche del 28.06.2019 pubblicate dall'Agenzia
[17] Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28.10.2016

Si ricorda che **la funzionalità ha valenza solo emergenziale** e quindi va utilizzata esclusivamente in caso di effettiva necessità.

DISPOSITIVO FUORI SERVIZIO

La funzionalità permette di gestire la trasmissione dei dati dei corrispettivi per dispositivi con **malfunzionamenti tali da impedire la memorizzazione elettronica dei corrispettivi**.

In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, **l'esercente deve richiedere tempestivamente l'intervento di un tecnico abilitato** e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, **provvede all'annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica**.[18]

Per far fronte a questa tipologia di situazioni l'esercente può accedere alla funzione tramite la voce di menù **"Procedure di Emergenza > Dispositivo Fuori Servizio"**, disponibile nella sezione **"Area Gestore ed Esercente"**.

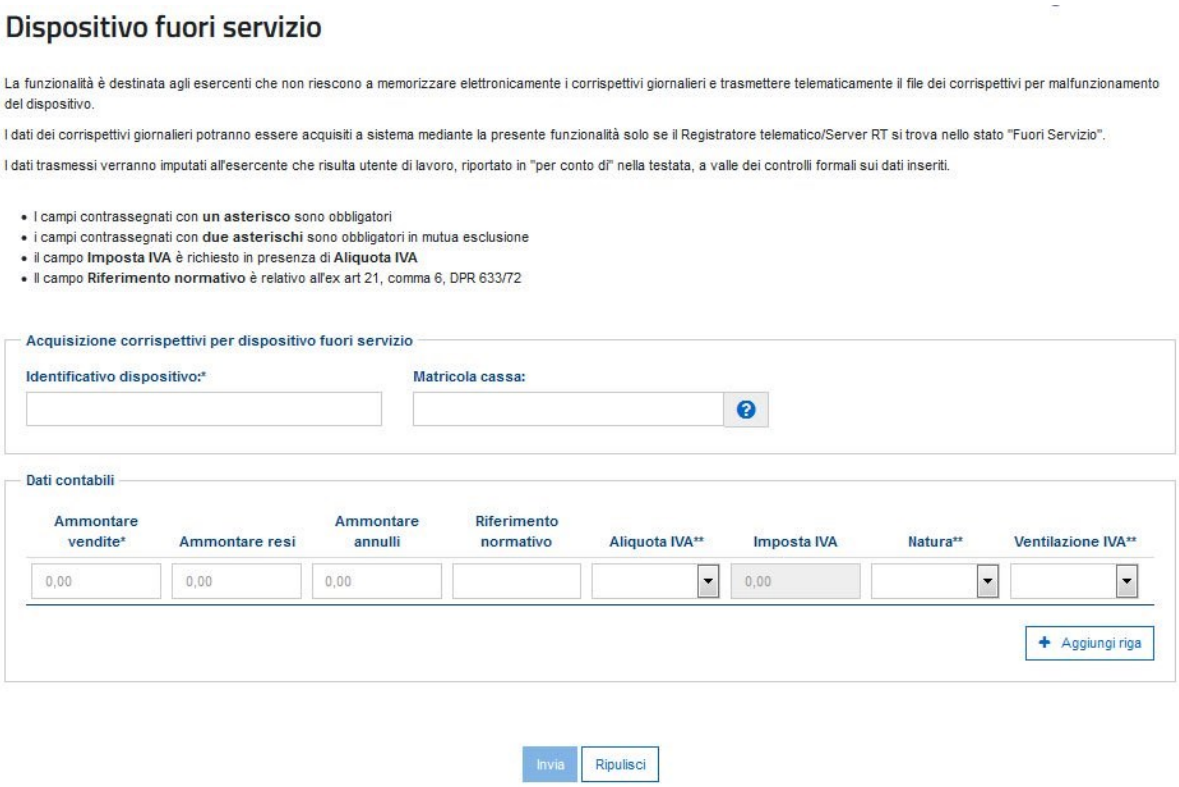

L'interfaccia grafica permette all'esercente di trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati aggregati dei corrispettivi giornalieri che avrebbe dovuto trasmettere con il registratore telematico. Pertanto, si tratta dei dati dei corrispettivi aggregati per aliquota/natura IVA (ovvero indicando l'adozione del regime di "ventilazione"), così come previsto dall'Allegato "Tipi dati corrispettivi" delle Specifiche tecniche del provvedimento del 28.10.16.

Tale modalità di trasmissione dei corrispettivi giornalieri sarà opportunamente classificata come **"trasmissione per dispositivo fuori servizio"** per distinguerla dalle situazioni con dati fiscali memorizzati elettronicamente nel registratore telematico e trasmessi telematicamente dal dispositivo stesso. Si precisa

[18] Al riguardo si richiamano le disposizioni previste al punto 5 del Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28.10.2016 e quelle del paragrafo 2.5 delle specifiche tecniche del 28.06.2019, ricordando che "

pertanto che tale funzionalità **potrà essere utilizzata solo in casi di effettiva necessità** ed esclusivamente **dopo aver comunicato** a sistema **lo stato "fuori servizio"** del registratore telematico.

D.6 QUALI SONO LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI MANCATA MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI?

R.6 Niente sanzioni per sei mesi. Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo, **decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti**, è prevista una moratoria delle sanzioni, ovvero le sanzioni previste dal comma 6 del DLgs. 127/2015, **non si applicano** in caso di **trasmissione** telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri **entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Ricordiamo che secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015, i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell' articolo 6 del DPR 633/1972. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto.

Quindi, per questo periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2019 per i soggetti con volume d'affari > 400.000 euro e 1° luglio 2020 per gli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2020), solo in caso di invio dei dati oltre il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 6 comma 3 e 12 comma 2 del DLgs. 471/97, in particolare:

- una **sanzione pari al 100%** dell'imposta relativa agli importi non correttamente documentati, con un minimo di 500,00 euro,
- nonché una eventuale **sanzione accessoria** della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività stessa, nei casi più gravi di recidiva (quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi)

Nei **primi 6 mesi** di vigenza dell'obbligo, **per chi ancora non è riuscito a dotarsi in tempo di registratore telematico** ovvero, per la tipologia di attività condotta **non può usare la procedura web "documento commerciale online"**, le **sanzioni non si applicano se**:

- si continuano a **emettere scontrini o ricevute fiscali**, compilando il registro dei corrispettivi
- e **si trasmettono telematicamente** all'Agenzia delle Entrate secondo le regole tecniche previste dal provvedimento del 4 luglio 2019. Per procedere alla trasmissione è possibile utilizzare i servizi gratuiti messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi":
  - ✓ **tramite il servizio di** *upload* **di un file** contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, utilizzando anche una procedura ***stand alone***, scaricabile sul PC fisso, per predisporre il file della comunicazione contenente i dati dei corrispettivi giornalieri. A questo link è possibile scaricare il software, seguendo le istruzioni presenti sulla pagina.
  - ✓ oppure il **servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri**
  - ✓ o, in alternativa, mediante un **sistema di cooperazione applicativa**, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "*web service*" fruibile attraverso protocollo HTTPS.

Si tratta di una "fase transitoria" per consentire agli operatori economici di dotarsi del registratore telematico in tempi più ampi ma, comunque, non oltre il 31.12.2019, per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000, **e non oltre il 1° luglio 2020 per tutti gli altri soggetti**. Tale possibilità e

ammessa ESCLUSIVAMENTE fino al giorno/momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre il semestre iniziale.

D.7 COME SI USUFRUISCE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO O L'ADEGUAMENTO DEL REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO?

R.7 In relazione al nuovo obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, è riconosciuto un **credito d'imposta**, limitatamente agli esercizi 2019 e 2020, pari al **50% della spesa complessivamente sostenuta** (prevedendo però degli importi massimi) per l'acquisto o l'eventuale adattamento dello strumento deputato alla medesima trasmissione telematica.
Il credito d'imposta è pari al **50% della spesa sostenuta** per **l'acquisto** o **l'adattamento** degli strumenti, **fino a un massimo**, per ciascuno strumento, di:

- **250,00 euro** in caso di **acquisto**;
- **50,00 euro** in caso di **adattamento**.

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente **in compensazione**, mediante il modello F24 (codice tributo "6899");
- tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- **a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura** relativa all'acquisto o all'adattamento degli apparecchi ed il relativo corrispettivo è stato pagato mediante mezzi tracciabili.

La spesa per acquisto/adattamento si considera effettuata con modalità tracciabile se il pagamento è avvenuto mediante uno dei seguenti strumenti:

- assegni bancari e postali, circolari e non;
- vaglia cambiari e postali;
- addebito diretto;
- bonifico bancario o postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate;
- altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta interpello 477 11 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo
Risposta interpello 478 11 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione della plusvalenza e dell'avviamento derivante dalla cessione d'azienda durante la vigenza del regime forfettario
Risposta interpello 479 11 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause di esclusione ISA nei casi di non normale svolgimento dell'attività.
Risposta interpello 480 11 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei costi sostenuti per l'acquisto dei terreni e per la costituzione a tempo determinato del diritto di superficie o di usufrutto su terreni altrui.
Risposta interpello 481 13 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante prevista per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici
Risposta interpello 482 13 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei proventi rivenienti da strumenti finanziari di partecipazione (SFP) dotati di diritti patrimoniali rafforzati
Risposta interpello 483 13 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei compensi spettanti ai giudici tributari
Risposta interpello 484 13 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai contratti cd. "misti" e alle cause ostative nel regime forfettario
Risposta interpello 485 14 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito di imposta ricerca e sviluppo.
Risposta interpello 486 14 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla certificazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizio rese da ristoranti e alberghi

PRINCIPI DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Principio 23 del 11 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle sanzioni applicabili in caso di scarto dallo SDI del lotto di fatture elettroniche.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 93 del 12 novembre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al versamento degli acconti delle dichiarazioni dopo le modifiche introdotte dal Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 15.11.2019 AL 29.11.2019

Venerdì **15 Novembre 2019**	**Annotazione,** anche con un'unica registrazione, dell'**ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, riferiti al mese di **ottobre**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato, da parte delle **associazioni sportive dilettantistiche**, le **associazioni senza scopo di lucro** e le associazioni pro loco che hanno optato per il **regime forfetario** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991.
Venerdì **15 Novembre 2019**	Per i soggetti titolari di redditi di pensione di importo non superiore a euro 18.000,00 annui, oggi è l'ultimo giorno per poter inviare al proprio ente pensionistico, la richiesta di effettuare il pagamento del canone RAI, **a partire dall'anno 2020, tramite trattenuta sulle rate della pensione.** Le modalità sono fissate da ciascun ente pensionistico.
Venerdì **15 Novembre 2019**	I contribuenti Iva devono provvedere all'**emissione** e alla **registrazione** delle **fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese di **ottobre**, risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti. Le fatture

	devono contenere la data e il numero dei documenti cui si riferiscono. Per tutte le cessioni effettuate nel mese di ottobre nei confronti degli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
Venerdì **15 Novembre 2019**	I Soggetti esercenti il **commercio al minuto e assimilati** e soggetti **che operano nella grande distribuzione.** con volume d'affari inferiore a 400.000 euro, devono provvedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale. N.B. **Ricordiamo che dal 1° luglio 2019 è obbligatorio lo scontrino elettronico** per i commercianti **con volume d'affari superiore ai 400.000 euro**, mentre **i soggetti con volume d'affari inferiore ai 400.000 euro**, **hanno tempo fino al 31/12/2019 per adeguarsi con i nuovi registratori di cassa** e quindi possono continuare ad utilizzare i vecchi registratori di cassa, rilasciando lo scontrino o la ricevuta fiscale al cliente e compilando il registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del registratore telematico. **Dal 1° gennaio 2020 scatta lo scontrino elettronico per tutti.**
Venerdì **15 Novembre 2019**	Ultimo giorno utile per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il **16 ottobre 2019** dai contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi **(Ravvedimento breve)**. Il versamento delle imposte e delle ritenute, nonché degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo, va eseguito tramite modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì **18 Novembre 2019**	I soggetti che esercitano **attività di intrattenimento** devono versare l'imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di **ottobre**, tramite modello F24.
Lunedì **18 Novembre 2019**	Banche e Poste italiane Spa devono versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese di **ottobre** dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.
Lunedì **18 Novembre 2019**	I contribuenti Iva devono provvedere al versamento della **nona rata** dell'Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, con la maggiorazione dello 2,64% mensile a titolo di interesse corrispettivo, tramite

	modello F24.
Lunedì **18 Novembre 2019**	I contribuenti Iva **mensili** devono versare l'imposta dovuta per il mese di **ottobre** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di **settembre**), tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 6010.
Lunedì **18 Novembre 2019**	I contribuenti Iva **trimestrali** naturali o "speciali" (articolo 74, comma 4, Dpr n. 633/72) devono versare l'imposta relativa al **terzo trimestre 2019**, utilizzando il codice tributo 6033.
Lunedì **18 Novembre 2019**	I contribuenti Iva **trimestrali** che, in un contratto di subfornitura, hanno concordato per il pagamento un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione (articolo 74, comma 5, Dpr 633/72) provvedono al versamento dell'imposta dovuta relativa al **terzo trimestre 2019**.
Lunedì **18 Novembre 2019**	Le **associazioni sportive dilettantistiche**, le **associazioni senza scopo di lucro**, e le **associazioni pro loco** che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398/1991 devono effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva relativa al **terzo trimestre 2019**.
Lunedì **18 Novembre 2019**	I soggetti Iva che, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi), facilitano le **vendite a distanza** di telefoni cellulari, *consolle* da gioco, *tablet*, PC e *laptop*, devono liquidare e versare l'Iva relativa al **mese precedente** (codice tributo **6010**).
Lunedì **18 Novembre 2019**	Le persone fisiche, titolari di partita Iva, che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità **(NON ISA)**, nonché le società di persone ed enti equiparati e dell'Irap che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il **primo versamento entro il 1° luglio**, devono versare la **sesta rata** delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo del 2018 e di primo acconto per il 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello **1,49%**, e del saldo

	dell'Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2019 - 30/6/2019 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello **1,49%.** Per coloro che hanno effettuato il **primo versamento entro il 31 luglio 2019**, applicando la maggiorazione dello 0,40%, si tratta invece della **quinta rata** con applicazione degli interessi nella misura dello **1,17%.**
Lunedì **18 Novembre 2019**	I contribuenti, titolari di partita Iva, che esercitano attività economiche per le quali **sono** stati approvati gli indici sintetici di affidabilità **(SOGGETTI ISA)** devono versare la **terza rata** delle imposte risultanti dai modelli Redditi e Irap 2019 con applicazione degli interessi nella misura dello **0,51%**, se hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 settembre 2019**, e del saldo dell'Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2019 - 30/6/2019 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello **0,51%.** Si tratta invece della **seconda rata** per coloro che si sono avvalsi della prevista proroga applicando la maggiorazione dello 0,40% e gli interessi nella misura dello **0,18%.**
Lunedì **18 Novembre 2019**	**I soggetti Ires**, che esercitano attività economiche per le quali **non** sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità **(NON ISA)**, e **i soggetti Ires che si adeguano alle risultanze degli Isa**, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e hanno effettuato il **primo versamento entro il 1° luglio**, devono versare la **sesta rata** delle imposte risultanti dai modelli **Redditi Sc e Irap 2019**, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,49%, e del saldo dell'Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2019 - 30/6/2019 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 1,49%. Si tratta invece della **quinta rata** per coloro che hanno effettuato il **primo versamento entro il 31 luglio 2019**, applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di

	interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%.
Lunedì **18 Novembre 2019**	**I soggetti Ires**, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità **(ISA)**, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono versare la **terza rata** delle imposte risultanti dai modelli Redditi Sc e Irap 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%, e del saldo dell'Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2019 - 30/6/2019 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%. Si tratta invece della **seconda rata** per coloro che si sono avvalsi della prevista proroga applicando la maggiorazione dello 0,40% e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%.
Lunedì **18 Novembre 2019**	**Le imprese di assicurazione** devono provvedere al versamento, a titolo di **acconto**, di una somma pari al **59%** dell'imposta sulle assicurazioni dovuta per l'anno precedente provvisoriamente determinata, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, tramite il modello F24-Accise.
Lunedì **18 Novembre 2019**	I **sostituti d'imposta** devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di **ottobre**, ai dipendenti del settore privato in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione**.
Lunedì **18 Novembre 2019**	I **sostituti d'imposta** devono versare le ritenute operate nel mese di **ottobre** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì **18 Novembre 2019**	I **sostituti d'imposta** che effettuano le operazioni di **conguaglio** relative all'assistenza fiscale devono effettuare il versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di **ottobre**.

Lunedì **18 Novembre 2019**	Gli enti e gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane Spa, non soggetti passivi Iva, e le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 1, Dm 23 gennaio 2015) devono versare, con modalità telematiche, **l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti**.
Mercoledì **20 Novembre 2019**	Le **imprese elettriche** devono comunicare all'Agenzia delle entrate i dati di dettaglio relativi al canone Tv addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese di **ottobre**, esclusivamente in via telematica, tramite i servizi *Entratel* o *Fisconline*, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Lunedì **25 Novembre 2019**	Gli operatori intracomunitari con **obbligo mensile** devono presentare in via telematica gli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di **servizi intracomunitari** effettuati nel mese di **ottobre**.

STUDIOPALUMMO
avvocati e commercialisti

PARTNER POLARIS
auditingconsultingaccounting

INDICE

network professionale

Lo Studio ed il network Polaris è composto da un team di professionisti di talento, con formazione e cultura diverse, alto grado di specializzazione, energia, creatività, passione, intraprendenza e onestà chiamati quotidianamente al mantenimento di un'elevata qualità dei servizi resi ai clienti, credibilità e reputazione.

Area consulenza e contenzioso tributario

Dott. Paolo Palummo
dottore commercialista e revisore contabile
p.palummo@studiopalummo.it

Dott. Giuseppe Cavaliere
dottore commercialista e revisore contabile
compliance@studiopalummo.it

Area amministrazione, gestione personale e previdenza

Dott.ssa Giovanna Caraglia
dottore commercialista e revisore contabile
personale@studiopalummo.it

dottore in giurisprudenza e consulente di impresa
lavoro@studiopalummo.it

Rag. Angela Zamparelli
Ragioniera e consulente di impresa
amministrazione@studiopalummo.it

Dott.ssa Carmela De Guglielmo
dottore commercialista e revisore contabile
fisco@studiopalummo.it

Area fisco, contabilità e bilancio

Dott.ssa Katia Medici
dottore commercialista e revisore contabile
k.medici@studiopalummo.it

Dott.ssa Teresa De Ianni
dottore commercialista e revisore contabile
t.deianni@studiopalummo.it

Area marketing, comunicazione e pubbliche relazioni

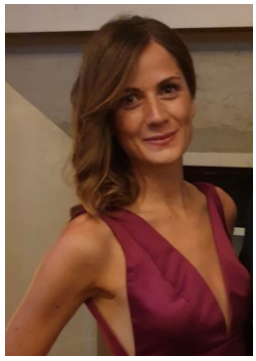

Sig.ra Benedetta Malegieri
Comunicazione e pubbliche relazioni
info@studiopalummo.it

Dott. Angelo Riviezzo
dottore commercialista e revisore contabile
marketing@studiopalummo.it

Area legale e contrattualistica

Avv. Fabio Palummo
Avvocato civilista , bancario e giuslavorista
legale@studiopalummo.it

Avv. Roberta Nazzaro
Avvocato societario e fallimentare
legale@studiopalummo.it

www.studiopalummo.it

per contatti, quesiti,
reclami e comunicazioni

quesiti@studiopalummo.it
reclami@studiopalummo.it

È in scadenza l'abbonamento annuale alla circolare, puoi rinnovarlo al prezzo speciale di € 35,00 iva inclusa a mezzo bonifico bancario su: IT 02 F 03111 15001 0000 0000 1021. Per maggiori informazioni: *abbonamenti@studiopalummo.it*

82100 Benevento - Via Salvemini, 16
0824 53081, fax 0824 355870
info@studiopalummo.it - www.studiopalummo.it

We.CoWork srls
ideas and spaces for you

STUDIOPALUMMO
avvocati e commercialisti

PARTNER POLARIS
auditingconsultingaccounting

I nostri principali servizi

Contabilità, bilancio e fisco

Contabilità ordinaria e semplificata e finanziaria
Bilancio e analisi di bilancio
Budget e controllo di gestione
Revisione legale e volontaria
Consulenza e assistenza fiscale
Dichiarazioni e denunce fiscali
Strategie fiscali e tax planning
Rapporti con gli uffici tributari
Assistenza tributaria pre-contenzioso
Patrocinio in contenziosi tributari
Valutazione aziende e assets, conferimenti, cessioni, fusioni, scissioni, trasformazioni

Gestione e amministrazione del personale

Elaborazione buste paga e contrattazione
Consulenza previdenziale e fiscale dipendenti
Agevolazioni in materia di occupazione
Welfare aziendale
Selezione, addestramento e formazione
Domande di integrazione salariale

Consulenza bancaria e finanziaria

Consulenza al credito aziendale
Finanziamenti ordinari e agevolati
Analisi rapporti bancari e anatocismo
Scelta piani di investimento
Tutela e incremento del patrimonio
Business plan
Piani di risanamento e ristrutturazione
Gestione della crisi di impresa

Consulenza aziendale globale

Scelta del sistema societario
Gestione passaggio generazionale
Marketing e strategia d'impresa
Organizzazione aziendale
Consulenza manageriale e direzione
Consulenza per la qualità aziendale
Modelli di organizzazione e gestione
Consulenze tecniche
Servizi telematici
Contrattualistica

82100 Benevento - Via Salvemini, 16
0824 53081, fax 0824 355870
info@studiopalummo.it - www.studiopalummo.it

We.CoWork srls
ideas and spaces for you